



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 116/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” ;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*” e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 7/14 – del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia datato 7 luglio 2014 e notificato in data 8 luglio 2014 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia - cont. n. 7/14 – datato 7 luglio 2014 e notificato in data 8 luglio 2014 è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83 la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 11, 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2013; in particolare, dalle ore 08.02.00 circa alle ore 12.00.00 circa e dalle ore 13.31.00 circa alle ore 16.00.00 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i conduttori hanno invitato i telespettatori ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto; inoltre, a titolo esemplificativo, nel corso della trasmissione di una televendita una conduttrice “*inizia la lettura dei fondi caffè....*” , per, poi, “*fare le sue previsioni*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, con deliberazione del 2 settembre 2014, – deliberazione n. 32 – ha approvato la relazione istruttoria che, nel confermare i contenuti tanto del verbale di accertamento quanto del predetto atto di contestazione ha proposto la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione senza indicazioni quanto alla determinazione del quantum della sanzione da irrogare.

La proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia può trovare accoglimento: ad esito dell’istruttoria svolta, infatti, risulta che la società Canale Italia S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che vieta di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1), di trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti, nonché ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e di mostrare in sovrapposizione o comunque di indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso in fascia oraria non consentita televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è invitato ad utilizzare, senza evitare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’ art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto a fronte della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente, occorre considerare che l’ambito locale della diffusione delle televendite sopra descritte coincide con un bacino di utenza ridotto rispetto a quello proprio dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società è stata già sanzionata per le medesime violazioni (*Cifr.* da ultimo delibera n. 143/13/CSP, 157/13/CSP, 617/13/CSP e 6/14/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 13.449.747,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 7/14 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) moltiplicata per numero sei (n. 6) giornate di programmazione pari ad euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83 – codice fiscale 00607860277 - con sede legale in Rubano (PD) alla via Pacinotti n. 18, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco, mostrando ed invitando ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. senza evitare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio

eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.116/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 116/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani